



COMUNE DI BOBBIO

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ISTITUZIONE E LA

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

DI SOGGIORNO

(Approvato con deliberazione della C.C. n. 08 in data 01.03.2018)

Sommario

- Art. 01 - Principi e criteri.
- Art. 02 - Oggetto e ambito di applicazione.
- Art. 03 - Presupposto d'imposta.
- Art. 04 - Soggetto passivo.
- Art. 05 - Adempimenti del Gestore della struttura ricettiva.
- Art. 06 - Determinazione dell'imposta.
- Art. 07 - Esenzioni.
- Art. 08 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta.
- Art. 09 - Sanzioni.
- Art. 10 - Norma finale.

Articolo 1

Principi e criteri.

1. In osservanza dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi ed in generale dall'ordinamento giuridico tributario, il Comune di Bobbio istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel rispetto dei criteri di gradualità fissati dalla legge per notte di soggiorno, al fine di finanziare interventi in materia di turismo.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione.

1. Oggetto del presente regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del comparto ricettivo e adottato ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e sulla base della delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 154 del 13 febbraio 2001 che individua Bobbio tra i comuni ad economia prevalentemente turistica.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato interamente a finanziare gli interventi per il turismo, per la manutenzione, fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 maggio 2018.

Articolo 3

Presupposto d'imposta.

1. Presupposto d'imposta è il soggiorno per notte in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Bobbio, come definite dalla normativa in materia di turismo.
2. L'imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi. Si ha consecutività anche quando nello stesso soggiorno sono coinvolte più strutture ricettive.

Articolo 4

Soggetto passivo.

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il cliente non residente nel Comune di Bobbio, che pernotta nelle strutture ricettive, di cui al precedente articolo 3, situati nel territorio del Comune.
2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato; il gestore rilascia contestualmente al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.
3. Qualora il pagamento del soggiorno avvenisse successivamente, la struttura ricettiva dovrà comunque riversare al comune l'imposta di soggiorno relativa, secondo quanto previsto all'articolo successivo e secondo il principio di competenza e non di cassa.

Articolo 5

Adempimenti del Gestore della struttura ricettiva.

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno mediante materiale informativo redatto almeno in italiano ed inglese. Il Comune pubblicherà sul proprio sito istituzionale apposita informativa multilingua a disposizione dei gestori.
2. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale è ospitato il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta provvede, sia alla riscossione per conto del Comune, rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento, sia al riversamento al Comune stesso, o al soggetto eventualmente incaricato della riscossione, di quanto incassato a titolo d'imposta.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune, o al soggetto eventualmente incaricato della riscossione, delle somme dovute a titolo d'imposta entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun bimestre solare con le seguenti modalità:
 1. mediante bonifico, allo sportello o in via telematica, su apposito conto corrente dedicato;
 2. altre forme o modalità di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale;
4. Se gli importi dovuti sono di scarsa entità, il versamento si può eseguire quando il gettito supera la soglia di €. 12,00, fermo restando la compilazione della dichiarazione di cui al successivo comma 6.
5. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente nei confronti del Comune del corretto ed integrale riversamento dell'imposta pagata dal cliente, solidalmente all'eventuale soggetto incaricato della riscossione.
6. Il gestore della struttura entro il sedicesimo giorno successivo ad ogni bimestre dichiara il numero dei pernottamenti soggetti ad imposta, compresi quelli esenti ai sensi del successivo art. 7.
7. I versamenti di cui ai commi 3 e 4 e la dichiarazione di cui al comma 6 vanno resi in modo distinto per ciascuna struttura ricettiva anche nel caso di più strutture aventi lo stesso gestore.
8. Per i soggiorni effettuati a cavallo del mese il versamento va fatto in relazione al mese in cui il soggiorno termina.
9. Qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione nominativa, indicante numero e nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.
10. Il gestore deve conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, in quanto avente natura tributaria per almeno 5 anni.

Articolo 6

Determinazione dell'imposta.

1. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Bobbio.

2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa Regionale (L. R. 16/2004 e s.m.i), che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale. Entro i termini di approvazione del rendiconto della gestione, la Giunta presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione in merito agli interventi realizzati utilizzando i proventi derivanti dall'imposta. In prima applicazione le tariffe sono quelle dell'Allegato A al presente regolamento.

Articolo 7 Esenzioni.

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale o dell'ospedale di Bobbio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto o portatori di handicap non autosufficienti, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale o dell'ospedale di Bobbio in ragione di due persone per paziente;
 - d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio e non per servizi pagati in qualità di privati;
 - e) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza o a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per finalità di soccorso umanitario;
 - f) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
 - g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti a qualunque scuola, legalmente riconosciuta, con sede in Bobbio;
 - h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati;
 - i) i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
2. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alle lett. b) e c) è la presentazione da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione della struttura sanitaria o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni;
3. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett. g) è la presentazione da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione della struttura scolastica, attestante i requisiti.
4. Il numero dei pernottamenti conteggiabili ai fini dell'esenzione di cui ai commi b), c) e g) sono tutti quelli finalizzati allo scopo indicato, quindi anche il pernottamento nella notte precedente.

Articolo 8
Attività di controllo e di accertamento dell'imposta.

1. Il Comune effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno. Il gestore è tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione o della società eventualmente incaricata della riscossione del tributo, atti e documenti comprovanti la dichiarazione resa ai sensi del citato articolo 5 del presente Regolamento.
2. Per l'accertamento, la riscossione e i rimborsi nonché per la disciplina generale dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e comunque le disposizioni normative sui tributi locali.

Articolo 9
Sanzioni.

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate nel rispetto dei principi generali ed irrogate secondo le modalità stabiliti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 e successive modificazioni.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui al precedente articolo 5 comma 7, e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, si applica, salvo specifica disposizione normativa, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, con il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981 e s.m.i.
4. Per le violazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono applicati gli interessi al tasso annuo legale.

Articolo 10
Norma finale.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, in quanto compatibili.